



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 189 del 07/07/2022 – 25/07/2022 Udienza pubblica del 05/07/2022
Massima 1:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Servizio sanitario regionale (SSR) - Direttore generale dell'azienda USL - Vacanza dell'ufficio - Facoltà della Giunta regionale di procedere al commissariamento dell'azienda sanitaria - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - l'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31, recante «Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale».</p> <p>La norma regionale censurata, sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 25 gennaio 2000, n. 5 e prevede la facoltà della Giunta regionale di procedere al commissariamento dell'azienda sanitaria nell'ipotesi di mera vacanza, a prescindere dalla sussistenza di comprovati e giustificati motivi che rendano effettivamente impossibile provvedere ad una nuova nomina mediante procedimento ordinario, così come invece previsto dalla normativa statale evocata a parametro interposto in materia di tutela della salute (art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») (Cfr. sent. 209 del 2021) ed eludendo – di fatto – il termine perentorio di 60 giorni ivi previsto per la copertura della vacanza stessa (Cfr. sent. 209 del 2021).</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31.



	<p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Servizio sanitario regionale (SSR) - Nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario - Composizione della commissione regionale - Previsione della partecipazione anche di un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica, anziché esclusivamente di esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie - Requisiti - Inclusione anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale parziale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, commi 1 e 2, e 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» e agli artt. 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - l'articolo 5 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31, recante «Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale», nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 25 gennaio 2000, n. 5, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico».</p> <p>La norma regionale censurata, prevedendo che la composizione della commissione per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario debba includere anche un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione, viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute espressi dall'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che include tra i componenti della commissione di nomina soltanto «esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie», allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti politici e garantire un'adeguata qualità degli stessi.</p> <p>La disposizione impugnata, inoltre, consentendo alla Giunta regionale di indicare ulteriori requisiti richiesti per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, non previsti dagli artt. 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, contrasta con quanto diversamente disposto</p>



	dalla norma statale, che costituisce principio fondamentale della disciplina della dirigenza sanitaria e, più in generale, della materia della «tutela della salute», applicabile su tutto il territorio nazionale e anche alle autonomie speciali.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5 della legge della Regione Valle d’Aosta 9 novembre 2021, n. 31.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171; Artt. 3, comma 7 e 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta - Servizio sanitario regionale (SSR) - Nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario - Requisiti per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei - Utilizzo del termine «minimi» - Previsione strettamente e funzionalmente correlata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - l’articolo 5 della legge della Regione Valle d’Aosta 9 novembre 2021, n. 31, recante «Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), nella parte in cui, inserendo l’art. 23-bis, commi 1, 3 e 4 della legge della Regione Valle d’Aosta 25 gennaio 2000, n. 5, utilizza il termine «minimi».</p> <p>La norma regionale censurata, con il termine «minimi», prevede la possibilità di introdurre requisiti ulteriori (ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario) rispetto a quelli indicati dalla legge regionale censurata – già sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla normativa statale – per cui si tratta di previsione strettamente e funzionalmente correlata con la porzione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 50 del 2021), costituendo con essa «un insieme organico, espressivo di una logica unitaria» (Cfr. sentenza n. 186 del 2020).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5 della legge della Regione Valle d’Aosta 9 novembre 2021, n. 31.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.</p>
Massima 4:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Servizio sanitario regionale (SSR) - Disposizioni transitorie - Vacanza dell'ufficio di direttore generale senza che, alla data del 1° gennaio 2022, sia stata avviata la procedura di nomina - Previsione dell'applicabilità della previgente procedura - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria».</p> <p>Il ricorrente lamenta come la norma impugnata, disponendo, in via transitoria e implicitamente, che, in caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, ove alla data del 1° gennaio 2022 fosse già stata avviata la procedura di nomina, si dovesse procedere entro 30 giorni dalla predetta data (prescindendo, così, da una valutazione comparativa dei candidati e dalla loro iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero della salute), contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di tutela della salute espressi dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.</p> <p>Risulta chiaramente dalla documentazione prodotta dalle parti che, alla data del 1° gennaio 2022, l'ufficio di direttore generale dell'Azienda USL non era vacante, atteso che la nomina è intervenuta in epoca immediatamente precedente a detta data. La norma, dunque, non ha ricevuto applicazione né mai potrebbe riceverla in futuro, trattandosi di regime transitorio e, pertanto, la questione è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale alla coltivazione del ricorso (Cfr. sentenza n. 260 del 2017).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.</p>
Massima 5:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Servizio sanitario regionale (SSR) - Direttore generale dell'azienda USL - Procedimento di nomina - Facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei</p>



	<p>- Lamentata violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – dell'articolo 1 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31 che, nel disciplinare il procedimento di nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria valdostana, prevede la facoltà di attingere, per più di una volta, da un precedente elenco di candidati idonei.</p> <p>L'incarico di direttore generale dell'unica azienda sanitaria in tutta la Regione, ha una durata compresa tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni, per previsione statale all'art. 2, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a cui rinvia, non disponendo diversamente, quella regionale (art. 13, comma 8, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2000, come sostituito dall'art. 1, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2021), dunque, non può mai avvenire prima del triennio.</p> <p>Pertanto la possibilità di attingere dall'elenco precedentemente definito è destinata ad operare in fattispecie diverse dalla scadenza fisiologica dell'incarico, come, ad esempio, quelle di decadenza e di mancata conferma, previste dal legislatore statale (Cfr. sentenze n. 209/2021 e n. 87/2019).</p> <p>Peraltro, nel silenzio serbato dalla normativa regionale impugnata in merito alle ipotesi in cui attingere dal precedente elenco ristretto, essa deve essere interpretata in senso rispettoso di quella statale evocata a parametro interposto (sentenza n. 70 del 2022; analogamente, proprio in materia di dirigenza sanitaria, sentenza n. 139 del 2022).</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, comma 3, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.</p>
<p>Massima 6:</p>	<p>Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Servizio sanitario regionale (SSR) - Nomina del direttore sanitario - Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina - Previsione che la pregressa esperienza sia maturata nei sette anni precedenti - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della</p>



	<p>disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dell'articolo 5 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31, nella parte in cui dispone «nei sette anni precedenti».</p> <p>La previsione regionale in esame, in merito al requisito di esperienza necessario per la nomina a direttore sanitario, ha disposto – con l'inserimento dell'art. 23-bis, comma 4, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta 25 gennaio 2000, n. 5 che i cinque anni di «attività di direzione tecnico-sanitaria presso enti o strutture pubblici o privati di media o grande dimensione, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie» siano stati svolti «nei sette anni precedenti», specificazione non contenuta nell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, espressamente richiamato dall'art. 3, del decreto legislativo n. 171 del 2016.</p> <p>Non avendo la legge statale stabilito nulla in merito alla collocazione temporale del requisito, si deve concludere che si tratti di profilo rimesso al legislatore regionale, vertendosi in una materia concorrente in cui, di regola, spetta alle Regioni dettare la disciplina di dettaglio «con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, ad esse sono state riconosciute» (sentenza n. 181 del 2006), «[p]untualizzazione che non potrebbe certo ritenersi venuta meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001, che ha ampliato le competenze regionali in materia sanitaria» (sentenza n. 87 del 2019).</p> <p>Tra l'altro, la disciplina dettata dalla Regione è altresì conforme a quella di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; Art. 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171; Art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

